



COMUNE DI RIVE D' ARCANO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 08.04.2009

e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.03.2017

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ricognizione degli Impianti Sportivi
- Art. 3 - Competenze degli organi comunali

CAPO II - CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - Concessioni in uso

- Art. 6 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 16 - Durata della concessione
- Art. 17 - Tariffe
- Art. 18 - Sub concessione

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art. 19 - Doveri del Concessionario
- Art. 20 - Servizi accessori
- Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 23 - Responsabilità

CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

- Art. 24 - Sospensione delle concessioni
- Art. 25 - Revoca delle concessioni
- Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 27 - Subentro nella concessione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Norme transitorie
- Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Rive d'Arcano e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - l'attività sportiva per le scuole;
 - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 - Ricognizione degli Impianti Sportivi

1. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - **Campo di calcio di Rodeano Basso**
 - **Campo di tennis di Rodeano Basso**
 - **Campo di calcio di Pozzalis PASC**
 - **Palestra Comunale di Rodeano Basso**
 - **Palestra ex scuola elementare di Rodeano Basso**
 - **Palestra scolastica di Rive d'Arcano**
 - **Bocciodromo di Raucicco**
2. In presenza di nuovi impianti sportivi o nuove acquisizioni la Giunta Comunale procederà all'aggiornamento del suddetto elenco.

Art. 3 - Competenze organi comunali

1. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature sono di competenza del responsabile del **servizio amministrativo** del Comune di Rive d'Arcano, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

CAPO II

Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi

1. Il Comune di Rive d'Arcano gestisce direttamente o tramite concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 - Modalità di gestione

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:
 - Concessioni in uso
 - Concessioni gratuite per la gestione

CAPO III

Impianti a Gestione Diretta - Concessioni in uso

Art. 6 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
 - le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive

riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive;

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
 - le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi e simili.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire al Comune tramite il Protocollo.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - Almeno 15 giorni prima per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva previa verifica della disponibilità dell'impianto;
 - Almeno 7 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
 - Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile del servizio contabile ed amministrativo, sulla base dello schema tipo allegato (All.1), non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
 - I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Rive d'Arcano sono formulati dall'ufficio competente, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi.
 - Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Rive d'Arcano a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni

1. Il Responsabile del servizio, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 7, comma 4 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel Comune, secondo il seguente ordine di priorità:
 - le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 - le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
 - le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
 - le Scuole di ogni ordine e grado;
 - le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
 - tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
2. E' data facoltà al Responsabile del servizio, sentita la Giunta Comunale, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Responsabile del servizio definire il quadro completo degli orari.

Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza,

secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

- ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale;
 - agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
2. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel Comune, operino attivamente nel territorio del Comune di Rive d'Arcano.

Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Il Comune di Rive d'Arcano dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente, al Dirigente Scolastico competente.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.
4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalle scuole del Comune, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Rive d'Arcano sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.
5. Il Comune di Rive d'Arcano dispone l'utilizzazione degli impianti previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico della scuola. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile del Servizio Contabile ed Amministrativo sulla base dello schema tipo allegato (All.2), possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto devono produrre al Comune di Rive d'Arcano apposita domanda scritta. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
 - i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
 - formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio Contabile ed Amministrativo o alla Giunta Comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Rive d'Arcano, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità

Scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;

- a pagare le eventuali tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'uso degli impianti stessi e delle attrezzature;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extrasportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi senza il consenso scritto del Comune di Rive d'Arcano, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Rive d'Arcano.
 - **a rispettare le eventuali prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione.**
2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo, la seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del Comune;
 - certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto.

Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di Rive d'Arcano, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare al Comune di Rive d'Arcano l'eventuale importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, affinché lo stesso possa consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.
3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite ccp intestato al Comune di Rive d'Arcano – Servizio di Tesoreria o tramite versamento diretto al Tesoriere Comunale, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.
4. Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza

del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.

CAPO IV

Concessioni in gestione

Art. 14 - Modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere gratuitamente, mediante apposita convenzione sulla base dello schema tipo allegato (All. 3), la gestione degli impianti a soggetti idonei, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture. La concessione è subordinata alla presentazione di una **garanzia fidejssoria (da un importo minimo di euro 2.000 ad un importo massimo di euro 10.000 stabilito dal responsabile del servizio amministrativo d'intesa con il responsabile del servizio tecnico in base alla consistenza dell'immobile da conferire e dei beni mobili in esso contenuti) contro i danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento della convenzione**, da stipulare presso una Compagnia di Assicurazione o un Istituto bancario di gradimento del Comune. **La garanzia fidejssoria dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 113 - secondo comma - del Dec. Leg.vo 163/2006 in quanto compatibile.**

Il Comune potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Rive d'Arcano, al quale si affianca il soggetto gestore .

Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a favore di:
 - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
 - Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
 - Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:
 - sede operativa e reclutamento sportivo nel territorio comunale;
 - livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
 - livello dei campionati disputati e da disputare;
 - risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
 - svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
 - numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
 - anzianità di attività.

Art. 16 - Durata della concessione

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali può avere una durata compresa tra 1 (uno) e 9 anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
4. Qualora il Comune di Rive d'Arcano intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal

concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 17 - Tariffe

1. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

Art. 18 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi la gestione degli impianti affidati senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento. Il concessionario e il sub-concessionario sono solidalmente tenuti a osservare le disposizioni di cui al Capo V.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 19 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Rive d'Arcano, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio competente o alla Giunta Comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Eventuali miglioramenti o addizioni apportate dal concessionario agli immobili, alle sue strutture, attrezzature e dotazioni, rimangono ad esclusivo beneficio del Comune, senza costituire per il Concessionario diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni, non può compensare gli eventuali deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa della Società.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. **Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, prima della stipula della convenzione, deve presentare al Comune la garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 14.**
7. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
9. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti

dell'eventuale sub concessionario.

3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi.
3. **Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, prima della stipula della convenzione, deve presentare al Comune la garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 14.**
4. Il Comune di Rive d'Arcano è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 22 - Oneri a carico del Comune

1. Il Comune di Rive d'Arcano provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere per iscritto al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.
3. Il Comune di Rive d'Arcano, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione scritta. all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.
4. Il Comune di Rive d'Arcano può partecipare agli oneri per la gestione degli impianti sportivi corrispondendo al Concessionario un contributo, da definire annualmente nella predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 23 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.
2. **Il Comune di Rive d'Arcano o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile con un massimale minimo di euro 2.000.000 (duemilioni) a tutela delle persone che accedono ai suddetti impianti , che preveda pure la copertura del "rischio locativo" ai sensi dell'art. 1588 e 1589 del C.C.**
3. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 24 - Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a giudizio della Giunta o degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Rive d'Arcano al Concessionario, se non la restituzione delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 25 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Rive d'Arcano revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:
 - morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno due mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 27 - Subentro nella concessione

1. Nei casi di cui agli artt. 25 e 26 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Rive d'Arcano può concedere il subentro nella concessione ad uno dei soggetti di cui all'art. 15 commi 1 e 2.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto o comunque già autorizzate, salvo quelle per le quali è già intervenuta una disdetta.

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
 2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.
-